



Presidente

Parere del 10/11/2021

.....Omissis...

Oggetto

Quesito proposto in merito all'applicazione dell'esenzione dalla presentazione della documentazione antimafia prevista dall'articolo 83, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 159/2011.

In riferimento al quesito proposto con nota acquisita al prot. Autorità n. 74583 del 10/10/2021, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 10 novembre 2021 ha deliberato quanto segue.

L'articolo 91, comma 1, lettera b) del codice antimafia prevede che *«I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, (informazione antimafia) prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia: b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali».*

L'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011 afferma che *«Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67».*

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La norma si applica ai soggetti ivi individuati che siano chiamati a stipulare contratti pubblici oppure a rilasciare i provvedimenti indicati nell'articolo 67. I concessionari di lavori o servizi pubblici sono, quindi, richiamati nella veste di soggetti privati che operano affidamenti in esecuzione del contratto di concessione. Detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che le impreseomissis.... ricoprono, nel rapporto con ... omissis... (che ha dato origine alla richiesta della documentazione antimafia), non la posizione di concessionari, bensì la veste di soggetti beneficiari di un contributo pubblico.

Inoltre, occorre evidenziare che l'eccezione di cui al comma 2 si applica ai soli rapporti tra soggetti pubblici. La disposizione, infatti, è volta ad evitare inutili aggravii procedurali nel caso in cui la particolare natura del soggetto (lettere a) e c) o la previsione normativa di analoghi controlli di onorabilità (lettera b), sia idonea ad escludere il rischio di infiltrazioni mafiose e, quindi, renda superflua la verifica dell'assenza di misure di prevenzione. Dette circostanze non ricorrono nel caso di specie, essendo esclusa la natura pubblica delle imprese *Omissis*..... e difettando la previsione, per disposizione di legge o di regolamento, della verifica di particolari requisiti di onorabilità nei confronti dei relativi organi rappresentativi, di amministrazione e di controllo.

Sulla base delle suesposte argomentazioni, si ritiene che la deroga invocata non operi nei casi di specie sottoposti al parere dell'Autorità in quanto la stessa non si applica ai beneficiari di contributi pubblici, né ai soggetti privati individuati al comma 1 dell'articolo 83. Si rammenta, inoltre, che le norme derogatorie, in quanto norme eccezionali, non possono essere interpretate in senso estensivo o analogico.

A conferma delle conclusioni rassegnate, si evidenzia che l'estensione della deroga alle imprese concessionarie di servizi pubblici condurrebbe a conseguenze inaccettabili, consentendo al concessionario di servizi che sia stato attinto da una misura di prevenzione, di ottenere comunque affidamenti pubblici e/o benefici economici, non essendo tenuto a comprovare l'assenza di tali misure. È del tutto evidente che tale conclusione sarebbe in contrasto con la normativa dettata dal codice antimafia, volta proprio ad evitare le infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 17/11/2021